

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ADOZIONE DI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE.

Art. 1 – Finalità

La finalità del presente regolamento è l'incentivazione dell'adozione dei cani randagi catturati sul territorio comunale, allo scopo sia di garantirne il loro benessere, sia di prevenire il sovraffollamento presso la struttura di ricovero temporanea/permanente.

Art. 2 – Censimento e Adozione

I cani catturati o ritrovati in condizioni di effettivo randagismo, sprovvisti di tatuaggio o microchip, sono iscritti all'anagrafe canina del comune ed identificati tramite microchip.

L'adozione sarà consentita solo ai cittadini maggiorenni, residenti ad una distanza non superiore a 200km dalla struttura.

Il Settore V - Area Vigilanza, dovrà accertare che il soggetto adottante sia in grado di garantire al cane un trattamento corretto.

Art. 3 – Competenze

Il Settore IV - Area Tecnica è competente all'affidamento in adozione dei cani, oltre che alle verifiche di cui agli art. 2 e 5.

Il Settore IV – Area Tecnica è competente al pagamento dei contributi di cui all'art.4.

Art. 4 – Contributo economico

Ai cittadini di Taurianova ed in particolare:

- Anziani;
- Persone con handicap;
- Studenti e/o ragazzi di età inferiore a 18 anni.

che prenderanno in adozione un cane catturato sul territorio comunale di Taurianova, e ricoverato presso la struttura pubblica e privata di cui sopra, è riconosciuto un contributo economico in misura pari a € 1,00 al giorno.

Art. 5 – Verifiche

Il Settore V - Area Vigilanza verifica periodicamente le condizioni di detenzione del cane, anche mediante l'ausilio del servizio di cui all'art.9.

Nel caso venisse accertato il maltrattamento dell'animale si provvederà ad inoltrare regolare denuncia ai sensi di legge e a revocare tempestivamente l'adozione disponendo il ricovero del cane presso la struttura. Ciò comporterà il rimborso, da parte del cittadino, di un importo pari al contributo usufruito.

Art. 6 – Decesso degli animali

L'affidatario, in caso di decesso dell'animale, ha l'obbligo di avvisare tempestivamente il Comune per gli accertamenti di rito. Qualora venisse riscontrato che il decesso è avvenuto per morte violenta o per avvelenamento, l'affidatario dovrà immediatamente avvertire anche il Servizio Veterinario dell'Azienda ASP.

Art. 7 – Adozione a distanza

È prevista la possibilità di adottare a distanza un cane ricoverato presso il canile intercomunale o presso la struttura privata. L'adozione a distanza è consentita a singole persone o a gruppi di persone (es. scuole, associazioni, ecc.). All'adottante verrà rilasciato un attestato di adozione in cui vengono indicati il nome e la foto del cane.

Chi adotta un cane a distanza dovrà versare mensilmente al Comune di Taurianova, una quota simbolica che può variare da un minimo di 10,00 a un massimo pari all'importo che il Comune normalmente versa per il mantenimento del cane.

Qualora l'adottante non provveda al pagamento della spettanza mensile entro il decimo giorno del mese successivo, l'adozione verrà annullata ed il cane tornerà a carico del Comune.

Chi adotta un cane a distanza ha facoltà di richiedere al canile, a proprie spese, ulteriori cure per il cane adottato (ulteriori lavaggi, ecc.)

Chi adotta un cane a distanza può a proprio piacimento e previo accordo con i responsabili del canile, prelevare e tenerlo con sé per un giorno a settimana, prelevandolo la mattina e riconsegnandolo al canile la sera in orari da concordare direttamente con il canile.

Art. 8 – Cessazione degli affidamenti

Il cittadino che per motivi logistici (cambio abitazione, allergie, nascita bambini ecc.) sia impossibilitato a continuare a mantenere il cane presso il proprio domicilio/residenza può effettuare la rinuncia alla proprietà del cane attivando l'adozione a distanza. In questo caso dovrà versare mensilmente una quota che può variare da un minimo 10,00 ad un massimo pari all'importo che il Comune normalmente versa per il mantenimento del cane, fintantoché il cane non venga dato in affidamento definitivo a terzi.

Art. 9 – Controlli sanitari

È competenza del Servizio di Veterinaria dell'ASP – Reggio Calabria assicurare la microchippatura e la sterilizzazione dei cani affidati ai sensi del presente regolamento.